

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1264

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1988, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 155, 539, 789 e 2689)

d'iniziativa dei deputati AMODEO, FERRARI Marte, ALBERINI, FIORINO, REINA e COLUCCI (155); PARLATO (539); CALVA-NESE, COLOMBINI, TURCO, BASSOLINO, BIANCHI BERETTA, PALLANTI, STRUMENDO, BALBO CECCARELLI, BARBIERI, DIAZ, FRANCESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, REBECCHI, RECCHIA e SAMÀ (789); GEI, MAZZUCONI, FRASSON, CHIRIANO, VITI, FERRARI Wilmo, GELPI, RAVASIO, FERRARI Bruno, SAPIENZA, LIA, SARETTA, TORCHIO, ZAMBON, BONETTI, ZAMPIERI e PELLIZZARI (2689)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1988

Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;».

Art. 2.

1. Il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: «non aver superato l'età di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 40° anno di età».